

Con la sentenza n.26286/ 2013 la Cassazione ha affermato che il licenziamento determinato da motivi sindacali è viziato da nullità ai sensi dell'art.4 della legge n.604/1966. Tale previsione è applicabile, a norma dell'art.11 della stessa legge nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n.174/1971, a tutti i rapporti di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda. Tale licenziamento è idoneo a ledere l'interesse collettivo alla libertà ed all'attività sindacale ed il sindacato ha pertanto diritto ad agire ai sensi dell'art.28 delle legge n.300 del 1970.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n.26286 del 25/11/2013

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino - Archivio Aperto)